

## Nota n. 19 del 16/12/2021

### **Orientamenti dell’Autorità bancaria europea “sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva (“stima della LGD in fase recessiva”)” (EBA/GL/2019/03)**

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA “sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva (“stima della LGD in fase recessiva”)” (EBA/GL/2019/03).

Gli Orientamenti identificano i requisiti necessari per la stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva, conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti per gli approcci basati sui rating interni ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (“approcci IRB”) <sup>(1)</sup> e dal Regolamento Delegato (UE) 2021/930 del 1° marzo 2021 sulla natura, gravità e durata di una recessione economica.

Gli Orientamenti specificano i criteri da adottare per individuare il periodo di fase economica recessiva da utilizzare per il calcolo dei requisiti patrimoniali selezionando, tra quelli individuati sulla base Regolamento delegato (UE) 2021/930, quello che determina la LGD più conservativa.

Essi integrano e modificano gli Orientamenti dell’EBA sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default (EBA/GL/2017/16).

Nell’ambito degli approcci IRB, gli Orientamenti in esame si applicano ai metodi basati sull’utilizzo di stime della LGD proprie dell’intermediario; essi non si applicano al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di diluizione, conformemente all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 575/2013.

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 *minus*, come definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2033/2019, o per le quali la Banca d’Italia abbia esercitato i poteri di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2034/2019, che compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.

---

(<sup>1</sup>) Cfr. Parte III, Titolo II, Capo 3, Sezione 6 e, in particolare, l’art. 181.